

Statuto

Regione Moesa

Regione Moesa

CRS Centro Regionale dei Servizi

6535 Roveredo

Indice

I. Disposizioni generali	4
Art. 1 Nome e sede	4
Art. 2 Comuni della RM.....	4
Art. 3 Lingua ufficiale	4
Art. 4 Oggetto e scopo	4
Art. 5 Compiti della RM a) in generale.....	4
Art. 6 b) in dettaglio	4
Art. 7 Parificazione dei sessi	5
II. Organi	5
A. In generale	5
Art. 8 Organi.....	5
Art. 9 Motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità	6
Art. 10 Verbali.....	6
B. Competenze	6
Art. 11 Aveni diritto di voto dei comuni della RM.....	6
Art. 12 Conferenza dei sindaci.....	7
Art. 13 Comitato regionale	7
Art. 14 Presidente della conferenza dei sindaci	8
Art. 15 Segretariato.....	8
Art. 16 Commissione della gestione	9
III. Votazioni nei comuni della regione	9
Art. 17 Diritto determinante	9
Art. 18 Procedura	9
IV. Composizione e organizzazione delle autorità della regione	9
A. Conferenza dei sindaci	9
Art. 19 Composizione.....	9
Art. 20 Convocazione	10
Art. 21 Diritto di voto	10
Art. 22 Deliberazioni	10
Art. 23 Nomine.....	11
B. Comitato regionale	11
Art. 24 Composizione.....	11
Art. 25 Convocazione	11
Art. 26 Deliberazione	11
C. Commissione della gestione	12
Art. 27 Composizione.....	12
D. Commissioni permanenti	12
Art. 28 Composizione.....	12
V. Diritti politici	12
Art. 29 Diritto di iniziativa	12
Art. 30 Diritto di referendum.....	13

VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale	13
Art. 31 Diritto sul personale e sulla previdenza professionale	13
VII. Accordi di prestazione, finanze, reporting e responsabilità	13
Art. 32 Accordi di prestazione.....	13
Art. 33 Anno contabile, presentazione dei conti	14
Art. 34 Preventivo	14
Art. 35 Conto annuale, rapporto di gestione.....	14
Art. 36 Finanziamento.....	14
Art. 37 Contributi comunali	14
Art. 38 Responsabilità	15
VIII. Controllo statale e rimedi giuridici.....	15
Art. 39 Controllo statale.....	15
Art. 40 Rimedi giuridici.....	15
IX. Revisione dello statuto.....	15
Art. 41 Revisione dello statuto	15
X. Disposizione finale	15
Art. 42 Entrata in vigore.....	15

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Nome e sede

¹ La Regione Moesa (in seguito RM) è una corporazione di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria e di durata illimitata ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione del Cantone dei Grigioni.

² La sede della RM si trova a Roveredo.

Articolo 2

Comuni della RM

I comuni della RM sono i comuni politici ad essa attribuiti secondo l'art. 1 della legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni.

Articolo 3

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale della RM è l'italiano.

Articolo 4

Oggetto e scopo

Lo statuto disciplina nei limiti delle prescrizioni legali l'organizzazione della RM, i compiti e le competenze delle autorità regionali nonché la regolamentazione delle procedure decisionali.

Articolo 5

Compiti della RM
a) in generale

¹ La RM serve all'adempimento efficace di compiti dei comuni della RM e alla presa in comune di decisioni vincolanti in affari regionali ad essa attribuiti dal Cantone o dai comuni.

² Nessun comune può essere obbligato a delegare alla RM l'adempimento di un compito non prescritto dal diritto di rango superiore.

Articolo 6

b) in dettaglio

¹ In virtù del diritto cantonale, la RM svolge i seguenti compiti:

- a) sviluppo del territorio (pianificazione direttrice regionale)
- b) diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (ufficio dei curatori professionali)
- c) stato civile (ufficio dello stato civile)
- d) esecuzioni e fallimenti (ufficio esecuzioni e fallimenti)
- e) amministrazione degli archivi di circolo secondo l'art. 3 della legge

- sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni
- f) altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale

² I comuni della RM o alcuni di essi possono all'occorrenza delegare alla RM i seguenti compiti:

- a) promozione economica
- b) istruzione
- c) sanità
- d) turismo
- e) trasporti
- f) registro fondiario
- g) energia
- h) rifiuti
- i) depurazione acque
- j) promozione agricoltura ed economia alpestre
- k) pompieri
- l) sicurezza e polizia locale
- m) ufficio tecnico
- n) economia forestale
- o) promozione della cultura
- p) scuole di canto e di musica
- q) sport e tempo libero
- r) autorizzazione di lotterie di intrattenimento
- s) studio di progetti
- t) altri compiti amministrativi

³ La delega di compiti dai comuni alla RM avviene tramite accordo di prestazione. Essa impegna esclusivamente i comuni interessati.

⁴ La competenza per la decisione in merito al trasferimento di compiti si conforma alle rispettive competenze finanziarie nei singoli comuni.

Articolo 7

Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i sessi.

II. Organi

A. In generale

Articolo 8

Organi

Gli organi della RM sono:

- a) la totalità degli abitanti della RM aventi diritto di voto
- b) la conferenza dei sindaci

- c) il comitato regionale
- d) la commissione della gestione

Articolo 9

Motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità

I motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità si conformano per analogia alla legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

Articolo 10

Verbali

¹ La conferenza dei sindaci redige il verbale relativo alle sue discussioni e decisioni. Il comitato regionale e le commissioni redigono solamente il verbale con gli estremi delle decisioni prese.

² Il verbale della conferenza dei sindaci viene inviato ai comuni della RM al più tardi un mese dopo la seduta, indipendentemente dall'approvazione secondo il capoverso 3.

³ Il verbale viene approvato in occasione della prossima seduta e firmato dal presidente e dal verbalista.

B. Competenze

Articolo 11

Aventi diritto di voto dei comuni della RM

¹ Nella sfera di competenza degli aventi diritto di voto dei comuni della RM rientrano:

1. l'emanazione e la modifica dello statuto
2. la decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo
3. la decisione in merito a progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione
4. la decisione in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza
5. le decisioni in merito a spese lorde una tantum non contemplate nel preventivo superiori a CHF 200'000.-
6. le decisioni in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo superiori a CHF 50'000.-

² Le modifiche dello statuto relative allo scopo e ai compiti della RM necessitano del consenso della maggioranza dei comuni della RM.

³ Per le altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.

Articolo 12

Conferenza dei sindaci

¹ Nella sfera di competenza della conferenza dei sindaci rientrano:

1. la designazione del presidente e del suo vice scegliendo tra i propri membri
2. la nomina del comitato regionale e della commissione della gestione
3. la nomina di commissioni permanenti
4. la stipulazione di accordi di prestazione con i comuni della regione e con terzi
5. l'emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempimento dei compiti delegati
6. l'approvazione del conto annuale, del preventivo e dei crediti d'impegno, nonché del rapporto della commissione della gestione
7. la presa di conoscenza del rapporto di gestione del comitato regionale
8. la decisione in merito a spese una tantum non contemplate nel preventivo fino a CHF 200'000.-
9. la decisione in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo fino a CHF 50'000.-
10. la delega di compiti della RM a terzi
11. la decisione su cooperazioni con altre regioni e organizzazioni
12. la validazione di iniziative regionali
13. la designazione della sede del segretariato e di eventuali uffici esterni
14. l'emanazione di disposizioni in merito alle indennità dei membri degli organi della RM e delle commissioni

² Alla conferenza dei sindaci spettano inoltre tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto della RM non attribuiscono a un altro organo.

Articolo 13

Comitato regionale

Nella sfera di competenza del comitato regionale rientrano:

1. la nomina del responsabile del segretariato e del rimanente personale del segretariato
2. la nomina dell'ufficiale dello stato civile e del suo supplente
3. la nomina dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti e del suo supplente
4. la nomina dell'ulteriore personale della RM
5. la richiesta al Governo per la nomina dei notai regionali
6. la decisione in merito all'azione di adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione secondo l'art. 246 CO
7. la nomina dei membri di commissioni non permanenti, gruppi di lavoro o di progetto e simili
8. la tutela degli interessi della regione verso l'interno e verso l'esterno

9. la rappresentanza della RM verso l'esterno
10. la preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci, con corrispondente proposta
11. la preparazione del preventivo e del conto annuale a destinazione della conferenza dei sindaci
12. l'allestimento del rapporto di gestione
13. la gestione del patrimonio, degli affari correnti e di oggetti straordinari nell'ambito dei preventivi e dei crediti votati
14. l'esecuzione delle decisioni della conferenza dei sindaci
15. la decisione in merito a spese una tantum non contemplate nel preventivo fino a CHF 25'000.-
16. la decisione in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo fino a CHF 10'000.-
17. l'assegnazione di incarichi e l'esecuzione di appalti nei limiti dei crediti approvati o delle proprie competenze finanziarie
18. l'inoltro di domande di contributo e di sovvenzionamento
19. la decisione sull'avvio di procedimenti, su patti d'arbitrato e su rappresentanze dinanzi al tribunale
20. la delega di compiti al segretariato, se si tratta di una mera attività amministrativa
21. tutti i compiti ad esso assegnati dalla conferenza dei sindaci

Articolo 14

Presidente della conferenza dei sindaci

¹ Il presidente della conferenza dei sindaci dirige la conferenza dei sindaci e il comitato regionale.

² Egli è responsabile per l'attuazione delle decisioni della conferenza dei sindaci e del comitato regionale e vigila sul lavoro del segretariato.

³ Insieme al responsabile del segretariato, rappresenta la RM con firma collettiva a due. In caso di sua assenza firma il suo vice.

Articolo 15

Segretariato

¹ Il segretariato svolge i compiti operativi della RM e gestisce in particolare le finanze e la contabilità. Prepara basi decisionali a destinazione della conferenza dei sindaci e del comitato regionale ed esegue decisioni.

² Dietro indennizzo a copertura delle spese, il segretariato può adempiere incarichi conferitigli dai comuni della RM o da terzi, se le competenze specialistiche e le risorse umane gli consentono di farlo.

³ A capo del segretariato vi è un responsabile (segretario regionale). Egli partecipa con voto consultivo alle sedute della conferenza dei sindaci e del comitato regionale e redige il verbale.

⁴ Il responsabile del segretariato è direttamente subordinato al presi-

dente della conferenza dei sindaci.

Articolo 16

Commissione della gestione

La commissione della gestione verifica annualmente i conti e la gestione contabile e allestisce un rapporto scritto a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di verifica va pubblicato in forma adeguata nei comuni della RM.

III. Votazioni nei comuni della regione

Articolo 17

Diritto determinante

Il diritto di voto degli abitanti dei comuni della RM si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune.

Articolo 18

Procedura

¹ Gli oggetti vengono sottoposti a votazione nella stessa data in ogni comune della RM. È possibile votare per corrispondenza e/o alle urne.

² La RM invia ai comuni le spiegazioni, le schede di voto ed eventuale documentazione complementare almeno sei settimane prima della data della votazione.

³ Se il presente statuto non contiene alcuna regolamentazione, la procedura si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune. In via sussidiaria fa stato la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni con i corrispondenti atti normativi esecutivi.

⁴ La possibilità di voto elettronico si conforma alla corrispondente regolamentazione cantonale per votazioni a livello comunale.

IV. Composizione e organizzazione delle autorità della regione

A. Conferenza dei sindaci

Articolo 19

Composizione

¹ La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della RM o da altri membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo municipio. In ogni caso, un Comune è rappresentato da una sola persona.

² Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati con voto consultivo i granconsiglieri della RM.

Articolo 20

Convocazione

¹ La conferenza dei sindaci si riunisce su convocazione del presidente.

² La convocazione va inviata, per posta o in forma elettronica, almeno 7 giorni prima e contiene almeno le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

³ La conferenza dei sindaci si riunisce in seduta almeno due volte all'anno.

⁴ In caso di necessità, il presidente convoca altre sedute della conferenza dei sindaci. Egli è tenuto a farlo se lo richiedono almeno 4 comuni o 4 membri della conferenza dei sindaci.

Articolo 21

Diritto di voto

¹ Ogni comune della RM fino a 1'000 abitanti dispone di un voto. Il comune della RM riceve un voto supplementare per ogni ulteriore insieme di 1'000 abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni della RM.

² Determinante è il numero degli abitanti secondo l'ultima statistica ufficiale della popolazione (STATPOP).

Articolo 22

Deliberazioni

¹ Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente.

² Di regola, la votazione avviene per alzata di mano. Se almeno 4 membri della conferenza dei sindaci lo richiedono, la votazione avviene a scrutinio segreto tramite scheda.

³ È determinante la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, l'oggetto è considerato respinto.

⁴ In caso di compiti delegati, le decisioni vengono prese soltanto dai rappresentanti dei comuni che hanno acconsentito alla delega del compito in questione.

⁵ In casi urgenti, la conferenza dei sindaci può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Esse vengono inserite nel verbale della prossima seduta.

Articolo 23

- Nomine
- ¹ Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può procedere validamente a delle nomine.
- ² Di regola, la nomina avviene per alzata di mano. Se almeno 4 membri della conferenza dei sindaci lo richiedono, la nomina avviene a scrutinio segreto tramite scheda di voto.
- ³ In ogni caso è determinante la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la sorte.
- ⁴ Se in caso di nomine collettive non vi sono più candidati che posti a disposizione, su proposta del presidente o di un membro della conferenza dei sindaci la nomina può avvenire in blocco.

B. Comitato regionale

Articolo 24

- Composizione
- ¹ Il comitato regionale è costituito dal presidente e da altri quattro membri della conferenza dei sindaci.
- ² Se un membro si dimette o non è più in grado di portare a termine il mandato, la conferenza dei sindaci designa un nuovo membro entro 3 mesi.
- ³ Al più tardi ogni 4 anni, la conferenza dei sindaci rivaluta la composizione del comitato regionale.

Articolo 25

- Convocazione
- ¹ In caso di necessità o su particolare richiesta di un membro, il comitato regionale si riunisce in seduta su convocazione del presidente.
- ² La convocazione va inviata, per posta o in forma elettronica, almeno 5 giorni prima e contiene almeno le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

Articolo 26

- Deliberazioni
- ¹ Il comitato regionale è in numero legale per deliberare se è presente la maggioranza dei membri.
- ² Di regola, le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. È determinante la maggioranza semplice dei voti. Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto, fatta salva la presenza di motivi di ricusa.

³ Se vi è parità di voti, in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni decide il presidente.

⁴ In casi urgenti, il comitato regionale può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Esse vengono inserite nel verbale della prossima seduta.

C. Commissione della gestione

Articolo 27

Composizione

¹ La commissione della gestione è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della RM; non più di un membro può provenire dalla stessa commissione della gestione.

² Il periodo di carica è di quattro anni. La funzione può essere esercitata al massimo 12 anni.

³ Se un membro della commissione della gestione si dimette o non è più in grado di portare a termine il mandato, la conferenza dei sindaci procede a una nomina sostitutiva entro 3 mesi. Il nuovo membro subentra nel periodo di carica del membro uscente.

⁴ D'intesa con il comitato regionale, la commissione della gestione può delegare a terzi la revisione dei conti in senso stretto.

D. Commissioni permanenti

Composizione

Articolo 28

La composizione di commissioni permanenti, nonché i loro compiti, la loro responsabilità e le loro competenze vengono stabiliti nel quadro di regolamenti speciali o in una decisione della conferenza dei sindaci.

V. Diritti politici

Articolo 29

Diritto di iniziativa

¹ Gli aventi diritto di voto di tutti i comuni della RM hanno il diritto di iniziativa per affari che rientrano nella loro sfera di competenza. Un'iniziativa deve essere firmata da almeno 500 aventi diritto di voto.

² Per gli stessi affari, l'iniziativa può anche essere lanciata da almeno un quarto dei comuni

³ Per la rimanenza si applicano in via sussidiaria le disposizioni della legge sui diritti politici del Cantone dei Grigioni.

Articolo 30

Diritto di referendum

¹ Le decisioni della conferenza dei sindaci in merito a spese una tantum e ricorrenti conformemente all'articolo 12 capoverso 1 cifra 8 e 9 sono soggette a referendum facoltativo. Queste decisioni vanno rese note ai comuni della RM.

² Le decisioni soggette a referendum facoltativo vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei comuni della RM, con l'indicazione relativa al referendum facoltativo e alla scadenza del periodo di referendum.

³ Il periodo di referendum è di 60 giorni. Il comitato regionale stabilisce in maniera vincolante per tutti i comuni della RM l'inizio e la scadenza del periodo di referendum.

⁴ Il referendum è considerato riuscito quando è stato firmato da 500 abitanti aventi diritto di voto dei comuni della RM.

VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Articolo 31

Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Laddove la RM non emana disposizioni speciali, si applica il diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.

VII. Accordi di prestazione, finanze, reporting e responsabilità

Articolo 32

Accordi di prestazione

¹ La durata di un accordo di prestazione varia di regole tra un minimo di quattro e un massimo di sette anni. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza dell'accordo di prestazione si discute in merito alla stipulazione di un nuovo accordo di prestazione o al prolungamento dell'accordo attuale. Un accordo di prestazione limitato nel tempo può anche essere combinato a un prolungamento automatico per una durata uguale o inferiore, che diviene effettivo se nessuna delle parti lo disdice prima della scadenza, con un preavviso di 12 mesi.

² Un accordo di prestazione può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Salvo accordo contrario, esso può essere disdetto per iscritto da ciascun comune della RM al più presto dopo 4 anni per la fine di un anno civile, con un preavviso di 12 mesi.

Articolo 33

Anno contabile, presentazione dei conti

¹ L'anno contabile corrisponde all'anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

² La presentazione dei conti si conforma per analogia alla legge cantonale sulla gestione finanziaria.

Articolo 34

Preventivo

¹ Il comitato regionale sottopone annualmente alla conferenza dei sindaci un preventivo relativo all'anno seguente.

² La conferenza dei sindaci approva il preventivo entro la fine di novembre dell'anno precedente.

Articolo 35

Conto annuale, rapporto di gestione

¹ Entro fine giugno, il comitato regionale sottopone alla conferenza dei sindaci il conto annuale e il rapporto della commissione della gestione.

² Entro fine giugno, il comitato regionale rende conto dell'attività nell'anno precedente in un rapporto di gestione pubblico.

Articolo 36

Finanziamento

¹ La RM si finanzia con:

- a) contributi comunali, cantonali e federali
- b) emolumenti e altri ricavi
- c) contributi a copertura del disavanzo dei comuni della regione
- d) onorari per incarichi svolti

² Gli onorari per incarichi svolti corrispondono alle tariffe usuali nell'economia privata. Lo stesso vale per gli emolumenti e gli altri ricavi.

Articolo 37

Contributi comunali

¹ I comuni della RM versano per le spese della RM un contributo calcolato per il 20% in base al loro numero (quota base), per il 40% in proporzione al numero di abitanti e per il 40% in proporzione al gettito dell'imposta cantonale delle persone fisiche (reddito e sostanza) e delle persone giuridiche (utile e capitale).

² Se il conto annuale presenta un disavanzo che non può essere coperto da mezzi del patrimonio della RM, i comuni della RM lo coprono. Fa stato la chiave di ripartizione secondo il capoverso 1.

³ I compiti secondo l'articolo 6 con un calcolo dei costi proprio vengono finanziati direttamente dai comuni della RM interessati attraverso una chiave di ripartizione da stabilire.

⁴ Se un compito non è stato delegato da tutti i comuni della RM, la RM deve provvedere affinché vengano gravati finanziariamente soltanto i comuni per i quali adempie il compito.

Articolo 38

Responsabilità

La RM risponde delle obbligazioni assunte in primo luogo con il proprio patrimonio. In via secondaria fa stato la responsabilità proporzionale dei comuni della RM. Fa stato la chiave di ripartizione secondo l'articolo 37 capoverso 1.

VIII. Controllo statale e rimedi giuridici

Articolo 39

Controllo statale

Il controllo statale sulla RM si conforma al diritto cantonale.

Articolo 40

Rimedi giuridici

In caso di controversie tra la RM e i comuni della RM, tra i comuni della RM tra loro in affari della regione, nonché tra la RM e gli abitanti dei comuni della RM fanno stato i rimedi giuridici ordinari secondo il diritto cantonale.

IX. Revisione dello statuto

Articolo 41

Revisione dello statuto

¹ Il presente statuto può essere sottoposto in ogni momento a una revisione parziale o totale.

² Le modifiche statutarie vanno sottoposte al Governo per approvazione.

X. Disposizione finale

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato da 11 comuni della RM e approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roveredo,.....

Per l'organo transitorio

Il presidente

Samuele Censi
Sindaco di Grono

Il membro

Graziano Zanardi
Sindaco di Rossa

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 1064 del 15/12/2015

In nome del Governo

Il Presidente:

M. Jäger

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen

